

Data:	Trento, 16/06/2024	Documento n°:	2.2
Oggetto:	Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi	Ora:	13:00
	Pagine: 2	Allegato:	1
Da	Commissari Sportivi		
A	Concorrente n. 184 Scappa Antonio – Lic. N. 494831		
	Tutti i Concorrenti		

I Commissari Sportivi avendo ricevuto il rapporto n. 3 dei Commissari Tecnici Delegati Acì Sport (doc. 6.5), convocato (doc. 4.1) ed ascoltato il concorrente, determinano quanto segue:

Vettura n. e conduttore: Vettura 184 – Scappa Antonio – INT C CIRCUIT/ROAD
Concorrente: Scappa Antonio – Lic. N. 494831 - INT C CIRCUIT/ROAD

Fatto: Durante le verifiche tecniche d'ufficio al termine della gara all'interno del parco chiuso è stato effettuato prelievo di carburante per verifica fornitura mono carburante (Panta) alla vettura n. 184, come da art. 6.1 a) dell'appendice 5 al RSN, ed è risultata non conforme.

Violazione: Art. 31 RDS competizioni di velocità in salita – Norme generali.

Visti gli articoli di riferimento: artt. 210.3 III), 216 BIS D), 227.10, 228 del RSN 2024.
 Art. 128 del RSN 2024 categoria C.

Decisione:

- Esclusione del concorrente n. 184 Scappa Antonio;
- Depennare il concorrente n. 184 dalle classifiche;
- Innalzare tutte le posizioni in classifica successive;
- Si dispone la redistribuzione dei premi a cura dell'organizzatore;
- Si richiede la sospensione del passaporto tecnico n. 014654 al Giudice Sportivo.

Motivazione: Il concorrente 184, del quale si è verificata l'identità, si è presentato davanti al collegio il giorno 16/06/2024 alle ore 13:32.

Durante le verifiche d'ufficio al termine della gara in parco chiuso, effettuate come da mandato, è stato effettuato il prelievo di carburante per verifica di tipo comparativa rispetto alla fornitura mono carburante (Panta) con procedura come da art. 6.1 a) dell'Appendice 5 al RSN 2024. Da tale analisi la benzina è risultata non conforme come da rapporto n. 3 dei Commissari Tecnici Delegati Acì Sport (doc. 6.5), allegato alla presente.

Il concorrente ammette che non era al corrente che la benzina unica non si potesse acquistare sul campo di gara. Avendo finito il fusto della benzina Panta, i meccanici, all'insaputa del concorrente, hanno rifornito la vettura con altra benzina e, pertanto, il concorrente si scusa per l'accaduto e conferma che non era sua intenzione violare i regolamenti.

L'art. 31 del RDS competizioni di velocità in salita – Norme generali riporta che tutte le vetture a benzina partecipanti a tutte le gare di Velocità in Salita dovranno utilizzare il carburante unico PANTA MAX RON 102.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Tale non conformità è da considerarsi di categoria C secondo l'Art. 128 del RSN 2024.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa

I Commissari Sportivi

Zeiman Marietta
Presidente
ACI SPORT
ZEIMAN MARIETTA
CSBa 361580

Patrizia La Delfa
Componente
ACI SPORT
Patrizia LA DELFA
CSBa 72745

Carmen Righi
Componente
ACI SPORT
Carmen RIGHI
CSBa 21941

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:
Data: 16/06/24 Ora: 13,52 Firma: [Signature]

Esposto il giorno 16/06/2024 alle h: 14.07

IO SOTTOSCRITTO ANTONIO SCAPPA
LICENZA N. 696831 DICHIARO DI VOGERE
~~RICORRERE IN APPELLO VERSO LA DECISIONE~~
~~N. 1~~

~~PREANNUNCIO D'APPELLO VERSO LA DECISIONE~~
~~N. 1~~ DICHIARO DI AVER DI MIO PUGNO
~~PREANNUNCIO~~ DI PREANNUNCIO DI APPELLO
IN FAVORE SBORANDO LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
16/06/24 ORE 13,59

[Signature]

SCAPPA ANTONIO
16.06 16/06/24